

Non parlate di tumulti e di ribellioni a me, che in questi giorni ho libato la soddisfazione di veder salire gli onori dovuti a Mazzini sino al Capo dello Stato, e non parlate di tumulti a lui che in questi giorni ha veduto salire l'idea sociale sino all'imperatore. E mentre in Germania il socialismo trova un ausiliario nello imperatore, noi toglieremo ai socialisti italiani il solo rappresentante che essi hanno nel Parlamento nazionale? (*Approvazioni*).

Ma si parla di cosa giudicata e di privilegi. E perchè fate la discussione? Si discute questo appunto, se la cosa giudicata debba essere sospesa sino allo espletamento del mandato, che a lui deriva dalla sovranità nazionale. Non è privilegio, è il diritto della sovranità istessa che noi vogliamo rispettato, sino all'adempimento del mandato. Ogni altra interpretazione del nostro diritto pubblico non è democratica, è invece quel *summum jus* che mai come in questo caso diverrebbe somma ingiuria.

In ultimo voi non potete dimenticare che siete innanzi tutto un corpo politico. E considerate allora tanto essere cresciuta nel mondo la questione sociale, che Costa non può essere da voi considerato come un individuo. Se lo carcerate, qualche cosa di lui resterà fuori; e se lo costringerete ad esulare, qualche cosa di lui resterà dentro. E mentre udiremo la quistione sociale nelle proposte dell'imperatore e nelle encicliche del papa, la voce più genuina e più umana di questa quistione sarà stata da noi condannata al silenzio. Poi, per forza di cose, gli farete la grazia, aspettando da lui la grazia di accettarla.

Signori, quando i principii giuridici sono controversi e gl'intelletti si agitano incerti; quando una grande quistione affatica le nazioni e supera le angustie di certi criterii legali; ascoltate allora la sola voce maestra, della quale nessun di voi è più dotto: la voce del cuore. Vi dice che Andrea Costa resti qui a discutere con noi il problema sociale; che noi dobbiamo affrontare questa discussione che sale dal fondo, come in Berlino, come dovunque; e che dopo, a tempo debito, mostreremo di non avere scemato osservanza alla maestà de'giudicati. (*Bene!*)

Ogni soluzione fuori di questa non parrà equa e non parrà politica. Ed io, signori, così avrei parlato e votato per qualunque de'miei avversarii e de'miei nemici che, per malignità di casi, si trovasse nelle medesime condizioni di Andrea Costa.

Spero e chiedo alla Camera, se dubbio resta ancora, il caso sia rinviato innanzi alla Com-

missione, dove l'equità finirà col vincere l'angusta interpretazione dello Statuto.

Questa è la mia dichiarazione. (*Vive approvazioni a sinistra*)

Presidente. Facciano silenzio!

Onorevole Sacchi, parli.

Sacchi. La Commissione e parecchi oratori mi fecero l'onore di citare l'opinione da me sostenuta altra volta in un caso in cui si domandava pure se si dovesse venire all'arresto di un deputato.

Io avrei secondo l'uso parlamentare il diritto di rispondere e confutare tutte le obiezioni che mi furono fatte; ma poichè la Camera ha deliberato che io parlassi ed io sento il dovere di non abusare della sua attenzione e poichè mi hanno preceduto oratori che molto meglio di me hanno potuto svolgere gli argomenti a favore della tesi che avrei sostenuta, non uso di questo mio diritto e mi limito a raccogliere solo qualcuna di queste obiezioni ed a fare anch'io una semplice dichiarazione di voto.

Una intanto non posso lasciarne passare ed è l'accusa di sottigliezza nell'interpretare l'articolo 45.

Io dissi che vi sono due distinte garanzie, l'una non confondibile coll'altra. Ora questa opinione fu tacciata di sottigliezza; ma io la credo opinione rispettabile, perchè non è mia soltanto, nè io la sostenni per primo, ma la presi dai maestri di diritto costituzionale.

Io non mi fermerò a propugnarla; ma permettetemi che io vi rammenti le parole unanimi (notatelo, onorevoli colleghi, non del solo relatore) con cui una Commissione composta dei più grandi giureconsulti che allora onoravano la Camera, sosteneva che non fosse possibile nè secondo la lettera nè secondo lo spirito dell'articolo 45 confondere le due garanzie l'una nell'altra.

“ Nello spirito di ogni lettore, non dominato da una preconcepita opinione, l'articolo 45 si scompone logicamente e filologicamente in due distinte disposizioni separate ed indipendenti l'una dall'altra anche nella stessa materialità delle formule rispettive, ciascuna delle quali crea per i deputati un'importante garanzia, benchè entrambe siano mezzi al conseguimento di un fine comune ed evidente. In virtù della prima nessun deputato può essere arrestato fuori del caso di flagrante delitto nel tempo della Sessione; in virtù della seconda nessun deputato può esser tradotto in giudizio in materia criminale senza il consenso della Camera. ”